

## **OGGETTO: AGGIORNAMENTO ISTRUZIONI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA**

**(D.M. N. 55 DEL 3 APRILE 2013; DECRETO DEL 24 AGOSTO 2020, N. 132 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - "REGOLAMENTO RECANTE INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE CHE POSSONO CONSENTIRE IL RIFIUTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. (20G00148) (GU N.262 DEL 22-10-2020) ".**

Fermo restando quanto previsto nei documenti contrattuali e nella documentazione inerente le procedure di gara, anche su MePA, nonché nelle attestazioni/certificati di regolare esecuzione e verifica di conformità dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP), si precisa quanto segue, ai fini della corretta gestione delle fasi di esecuzione, fatturazione e pagamento.

### **PREMESSA**

In ottemperanza agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa nazionale (art. 6, comma 3, del D.M. n. 55/2013 e n. 132/2020), l'AgID accetta solo fatturazioni elettroniche complete degli elementi previsti dalla normativa vigente. La mancata indicazione dei dati previsti comporterà lo scarto da parte del Sistema di interscambio (SDI) dell'AgID e il conseguente mancato inoltro all'AgID e/o il rifiuto della fattura non conforme. Eventuali fatture non conformi a quanto indicato saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'AgID, anche qualora l'assenza di uno dei suddetti dati non permetta l'accertamento dell'effettiva erogazione del servizio.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), nel quale sono indicate le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, oltre al sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09/10/2002, n. 231, come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192.

### **CODICI UNIVOCI FATTURA PER COLLABORATORI, MISSIONI ASSICURAZIONI, PROFESSIONISTI**

Per i compensi dovuti ai collaboratori, per le spese legate alle assicurazioni, alle missioni del personale e ai servizi per le missioni e per i professionisti soggetti a ritenuta d'acconto, dovrà essere indicato il Codice Univoco Ufficio ITLER2.

Per quanto attiene alle fatture elettroniche con codice ITLER2 occorre rammentare il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 che ha previsto che a partire dal 14 luglio 2018 le disposizioni relative allo split payment (art. 17 ter DPR. N. 633/72 e s.m.i.) non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies (cioè amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e altri enti pubblici), da parte di soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Quindi lo split payment, mentre è tuttora in vigore per le operazioni effettuate da imprese, dal 14 luglio 2018 non è più in vigore per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta, d'imposta o d'acconto.

L'AgID sarà costretta a procedere al rifiuto delle fatture riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione o che non consentano la comprensione del progetto/attività cui si riferiscono.

Sono elementi essenziali della fattura;

- la Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale;
- Il Codice Univoco Ufficio;
- Il C.F.: 97735020584.
- la descrizione del servizio cui la fattura fa riferimento;
- la "competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa ..... al gg/mm/aa....); ovvero il periodo (gg.mm.aa.) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati).

### **CODICI FATTURA PER CONTRATTI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

Dovranno essere utilizzati i seguenti codici:

- 1. per i contratti definiti per l'acquisizione di beni e servizi, per i compensi dei collaboratori, per le spese legate alle missioni del personale e ai servizi per le missioni, con imputazione a valere sulla contabilità speciale dei progetti PON GOVERNANCE, dovrà essere indicato il Codice Univoco Ufficio UF4NU9;**
- 2. per i contratti definiti per l'acquisizione di beni e servizi con imputazione a valere sul budget dell'Agenzia, dovrà essere indicato il Codice Univoco Ufficio F7VRDL;**

Per i codici sub 1) e 2) il Prestatore dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente il "*Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU n.262 del 22-10-2020)*". L'AgID sarà costretta a procedere al rifiuto delle fatture:

- a) riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- b) in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- c) che non rispettino le norme del codice in tema di verifica di conformità e contenuti e non consentano la comprensione del contratto o progetto cui si riferiscono.

Sono elementi essenziali della fattura ai fini dei precedenti punti a), b) e c):

- la Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale;
- Il Codice Univoco Ufficio;
- Il C.F.: 97735020584.
- i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura e alla determinazione a contrarre e di copertura di budget;
- il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
- i riferimenti al progetto e al CUP;
- la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
- la "competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa ..... al gg/mm/aa....); ovvero il periodo (gg.mm.aa.) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati).
- tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA;
- l'indicazione dello split payment;
- l'esposizione in fattura, ove previsto, delle ritenute di cui all'art. 30, comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Split payment:**

Si precisa che AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'Agenzia provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l'imponibile. La fattura elettronica, nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" dovrà contenere, alla voce: "Esigibilità IVA" l'indicazione: "S (scissione dei pagamenti)".

Fatture non conformi a quanto indicato saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agencia delle Entrate.

### **Ritenute ex art. 30, c. 5-bis d.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii**

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'imponibile di ciascuna fattura emessa dal Prestatore, l'Agencia è tenuta all'applicazione della ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento); tutte le predette ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'AgID del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); a tal fine:

- il Prestatore emetterà pertanto ciascuna fattura al netto dell'importo della ritenuta dello 0,50%; l'importo delle ritenute, assumendo rilevanza, ai fini IVA, verrà conseguentemente fatturato, previa richiesta da parte del Prestatore, solo in sede di liquidazione del saldo finale.
- ciascuna fattura emessa ad AgID dovrà quindi comunque necessariamente contenere l'espressa citazione relativa all'applicazione della ritenuta medesima.

Detta modalità di esporre le ritenute in fattura è maggiormente in linea con la normativa vigente nonché con i pareri dell'Agencia delle Entrate in materia; diversamente, qualora i fornitori continuassero a emettere le fatture senza tenerne conto (senza detrarre lo 0,50 per cento), verrebbero alterati i dati relativi alla base imponibile fatturata, sulla quale, in automatico, è calcolata l'imposta da riconoscere all'Erario e si verrebbe quindi a versare una maggiore imposta (ovvero quella allineata all'importo complessivo senza il calcolo corretto della ritenuta), con ciò creando disallineamenti anche a danno dei fornitori stessi.

Fatture non conformi a quanto indicato saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agencia delle Entrate

### **Aspetti utili per le fasi di esecuzione, fatturazione e pagamento**

La fatturazione e il pagamento sono subordinati alla stipulazione del contratto e alla regolare esecuzione dei servizi e potranno avvenire successivamente alla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

All'atto del rilascio del CRE sarà cura del RUP e DE dare atto agli uffici che curano il pagamento della completezza del fascicolo, della presenza nello stesso della fideiussione a garanzia e della capienza e corretta durata dello stesso, di eventuali documenti inerenti, ove previsti, il subappalto.

Il Prestatore ha l'obbligo di ripetere o completare le prestazioni non regolarmente eseguite, ove possibile e fatta salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata, mancata o difforme esecuzione delle attività ed il risarcimento dei maggiori danni causati all'Agencia. Fino a che non risultano completate con esito positivo e con superamento delle verifiche di conformità, le prestazioni che si è chiesto di ripetere non potrà essere emesso il Certificato di regolare esecuzione/l'Attestazione di regolare esecuzione, senza alcuna pretesa da parte del Fornitore.

### **Termini di pagamento**

Di norma e salvo che non sia diversamente stabilito nella documentazione della gara/dell'affidamento, che regola le forniture/le prestazioni, i pagamenti verranno effettuati: entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura; mediante ordine di bonifico su conto corrente segnalato dal Soggetto aggiudicatario, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione appaltante.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192.

I pagamenti, sono subordinati alla completezza del fascicolo a cura del RUP, alla presenza e validità della fideiussione, alla verifica di conformità positiva dei servizi, al Certificato di regolare esecuzione e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nonché alla consegna dei *deliverable* previsti.

Si rammenta altresì che ai fini del perfezionamento del contratto e del pagamento è essenziale, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che il Prestatore comunichi gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con apposita comunicazione inviata al RUP e all'Ufficio Contabilità, Finanza e

Funzionamento, all'indirizzo di PEC [protocollo@pec.agid.gov.it](mailto:protocollo@pec.agid.gov.it).

Per i pagamenti a favore di RTI, salvo che non sia diversamente stabilito, si procederà a favore della capofila e mandataria sulla base delle fatture emesse pro-quota dalle mandanti e componenti dell'RTI e il termine di pagamento sarà necessariamente connesso all'ultima fattura delle componenti dell'RTI pervenuta al protocollo AgID. Il rifiuto SDI anche di una sola delle fatture pro-quota non consente il pagamento all'RTI.

### **FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI RICHIESTE A FORNITORI ESTERI**

Per quanto attiene alle forniture e alle prestazioni di servizi richieste a fornitori esteri, l'AgID, in quanto non titolare di Partita IVA e pertanto non soggetto passivo di imposta, non applica il meccanismo del Reverse Charge; conseguentemente l'IVA dovrà essere esposta in fattura.

La fattura di provenienza estera, inviata su carta intestata in formato pdf e preferibilmente firmata digitalmente, dovrà essere emessa in via posticipata, successivamente all'attestazione di regolare esecuzione/nulla osta alla fatturazione del RUP o del referente del Progetto, ed indirizzata all'Agenzia per l'Italia Digitale, via Listz n. 21, Roma, all'attenzione del RUP/Referente progetto, all'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento. Nella fattura di provenienza estera devono necessariamente essere indicati:

- i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura;
- la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
- “la competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il costo del servizio o della fornitura (es. dal gg/mm/aa .....al gg/mm/aa....);
- il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art. 25 comma 2 DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA;
- tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato;
- le coordinate bancarie.

La ricezione di una fattura estera difforme può comportare l'impossibilità giuridica da parte dell'AgID di procedere al pagamento e la successiva richiesta di integrazione e/o correzione dei dati mancanti nonché la sospensione dei termini di pagamento. Tali informazioni saranno, comunque, precisate anche nei documenti contrattuali relativi alle procedure di gara e di acquisto, anche su MePA, nonché nelle attestazioni di regolare esecuzione (ARE) o certificati di regolare esecuzione e verifica di conformità dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP).